



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 69 /2012

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato che anche per il 2012 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

In ottemperanza a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° l. ett. a e commi 4° e 9°, 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

O R D I N A

1) che sulla via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi), via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini, con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via dei Mille; via Levantina, tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano, sulla piazza Milano e sulla via Altinate, nel periodo **dal 24 maggio 2012 al 09 settembre 2012**, dalle ore 20.00 alle ore 06,00 del giorno successivo, vengano istituite **ZONE A TRAFFICO LIMITATO**.

2) che durante gli orari e per i periodi in cui sono in vigore le zone a traffico limitato con circolazione a senso unico di marcia sia consentito il doppio senso di circolazione.

Sulle Zone a Traffico Limitato è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata, ad esclusione della pista ciclabile ove presente.

Nei periodi in cui sono in vigore le Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. l e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato sono consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiogneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni.



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

Polizia Locale

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza 34/99 devono considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessitano di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

1) nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n°1034.

Al settore tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 16/5/2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA